



**agenzia regionale per il
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELL'AMBITO DELLA MISURA "BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG" – CIG B05763AC05

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSA

La presente procedura è volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett a) del D.Lgs. 36/2023, di seguito anche Codice dei contratti, mediante affidamento diretto a n. 6 operatori economici ex art. 50 comma 1 lett. b) del suddetto Codice dei contratti, dell'attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018, per un periodo di **36 mesi**.

Nell'ambito della conclusione dell'Accordo Quadro, l'ARDiS procederà alla stipula di n. 6 contratti con gli operatori economici che abbiano manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico, di cui n. 4 a n. 15 ore alla settimana per le sedi di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, un ulteriore a n. 12 ore alla settimana per la sede di Udine e n. 1 a n. 5 ore alla settimana per la sede di Gemona del Friuli.

La presente procedura viene gestita interamente a mezzo della piattaforma digitale E-APPALTI FVG della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Gli operatori economici interessati, pertanto, devono necessariamente provvedere all'accreditamento.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'attività di supporto psicologico nell'ambito della misura "BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018, con le modalità definite al successivo art. 3.
- 1.2 L'intervento "BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG" è finalizzato a fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti: concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
- 1.3 Il residuale intervento del Servizio di supporto psicologico, già attivo in ARDiS, mira a promuovere il benessere psicofisico e sociale e quindi prevenire il disagio psicologico e la devianza, mantenendo come focus primario il benessere psicologico dello studente universitario, al fine di contrastare l'abbandono agli studi e rilevare precocemente situazioni di grave malessere e rischio psicologico.



**agenzia regionale per il
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

ART. 2 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

2.1 L'affidamento avrà decorrenza indicativamente dal 01 marzo 2024 o dalla data di sottoscrizione se successiva e avrà durata di 36 mesi.

2.2 Le sedi presso le quali verrà prestato il servizio sono le sedi degli enti regionali presso ciascun capoluogo di territorio provinciale o, in caso di indisponibilità, altre sedi che saranno successivamente individuate.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il soggetto affidatario del Servizio deve garantire le seguenti prestazioni:

- a) attività di triage/analisi del bisogno nell'ambito della misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg", attraverso l'effettuazione di un colloquio informativo finalizzato a fornire ai destinatari del Bonus informazioni in merito alla consulenza psicologica prevista dall'intervento e all'organizzazione delle modalità di accesso alla successiva consulenza psicologica. Al termine dell'incontro informativo gratuito, lo psicologo ARDiS riconosce e registra il Bonus nominale del richiedente rilasciando il codice identificativo univoco del Bonus per la fruizione delle prestazioni per supporto psicologico corrispondente a un ciclo di cinque sedute.
- b) adempimenti amministrativi connessi alla lett. a);
- c) in via residuale, supporto al Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto) presente in ARDiS.

Si precisa che, nei periodi di minore affluenza alla misura "Bonus Psicologo Studenti Fvg", gli operatori economico affidatari potranno venire destinati all'altra misura gestita da ARDiS, come supporto psicologico nell'ambito del Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), aiuto psicologico e supporto rivolto agli studenti dell'Università di Trieste e della sua sede distaccata di Gorizia, del Conservatorio di Trieste, nonché al personale dell'ARDiS.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

4.1 Il Servizio in argomento dovrà essere svolto presso gli uffici regionali dislocati nei capoluoghi dei quattro territori provinciali e, nella fattispecie, a Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e Gemona del Friuli nelle giornate e orari come segue:

- martedì, giovedì e venerdì dalle 13:30 alle 18:30 per i territori provinciali di Gorizia e Udine operatore a 15 ore;
- martedì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00 per il secondo operatore di Udine per 12 ore;
- martedì e giovedì dalle 13:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 12:00 alle 17:00 per il territorio provinciale di Pordenone;
- lunedì, martedì e mercoledì dalle 13.30 alle 18.30 per il territorio provinciale di Trieste;
- in un giorno da concordare dalle 13.30 alle 18.30 per la sede di Gemona del Friuli;

~~L'attività presso la sede di Gemona del Friuli può essere svolta da uno degli altri psicologi in aggiunta alle 15 ore; se la persona è la stessa in un giorno diverso da concordare.~~

4.2 Il soggetto affidatario del Servizio dovrà svolgere le attività connesse con l'iniziativa "Bonus Psicologo Studenti Fvg" di cui all'art. 13 bis della L.R. 13/2018 ed in particolare:



**agenzia regionale per il
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

- utilizzo della piattaforma di gestione del Bonus limitatamente alle funzionalità strettamente necessarie allo stacco del Bonus e dell'agenda degli slot orari in consultazione;
- a seguito di istanza da parte degli interessati, effettuazione del colloquio di analisi del bisogno, presso lo sportello di ascolto psicologico, competente per territorio, tra quelli attivati dall'Agenzia Regionale di Diritto allo Studio (ARDiS) presso le sedi di Trieste, Gorizia, Udine, Gemona del Friuli e Pordenone;
- in caso di esito positivo del colloquio:
 - attivazione del bonus e verifica della disponibilità finanziaria;
 - consegna del bonus nominale al nucleo familiare per la fruizione delle prestazioni, relative a un ciclo di 5 colloqui, che saranno successivamente assicurate da un diverso psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e accreditato nella piattaforma regionale.
- in caso di esito negativo invio di una comunicazione ad ARDiS di conclusione dell'intervento;
- adempimenti amministrativi connessi.

L'organizzazione delle attività di cui all'art. 3, punto c), verranno svolte come di seguito indicato.

4.3 Le modalità di esecuzione del Servizio si basano sulla co-gestione delle attività. Si intende per **co-gestione** delle attività di prevenzione del disagio la modalità dinamica strategica ed operativa con cui l'ARDiS ed i soggetti affidatari del Servizio si relazionano nell'ambito delle specifiche responsabilità, per:

- identificare e condividere gli elementi strategici finalizzati a creare le migliori condizioni per la prevenzione del disagio giovanile ed universitario;
- definire e sperimentare modalità innovative e sempre più appropriate di intervento attraverso un idoneo sostegno psicologico e psicoterapeutico;
- realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere ed alla crescita dello studente universitario;
- inviare gli utenti in stato di particolare disagio ai servizi territoriali di prevenzione e cura, ovvero informarli in merito alle prestazioni offerte dai professionisti privati vincolati da un protocollo d'intesa per la presa in carico agevolata.

4.4 Il soggetto affidatario del Servizio deve garantire le seguenti prestazioni:

a. dare informazioni riguardanti

- i problemi relazionali nella struttura di appartenenza;
- le difficoltà o patologie legate all'adattamento del giovane;
- la progettazione di iniziative;
- l'accoglienza degli studenti nei primi anni del rispettivo corso di laurea;
- il mondo del lavoro;

b. promuovere

- la conoscenza delle situazioni di disagio e/o di emarginazione;
- l'integrazione tra pari;
- lo sviluppo armonico delle relazioni interpersonali;



**agenzia REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

- conferenze, dibattiti, convegni e ricerche;
- la conoscenza dei servizi pubblici e privati sociosanitari esistenti sul territorio;
- l'integrazione con i servizi universitari dell'Università di Trieste;

c. erogare attività di:

- accoglienza e decodifica di problemi;
- ascolto finalizzata soluzione di problemi personali e di gruppo;
- prevenzione di comportamenti a rischio;
- sostegno psicologico e psicoterapeutico nei confronti degli utenti che manifestino bisogni e disturbi compatibili con il potenziale di intervento esprimibile dal Servizio;
- invio ad altri servizi e/o professionisti degli utenti che il Servizio non è in grado di tenere in carico;
- attività di monitoraggio e rilevazione statistica sugli interventi offerti dal servizio, sul tipo di utenza e sui disagi rilevati;
- valutazione periodica della soddisfazione degli utenti;
- supporto e consulenza per valorizzare le proprie competenze legate all'intelligenza emotiva e alle abilità naturali proprie di ciascuno (soft skills);

4.5 Il soggetto affidatario del Servizio deve impegnarsi a subordinare le proprie prestazioni professionali al consenso dei destinatari delle stesse, utilizzando a tal fine gli specifici moduli forniti dall'Agenzia.

4.6 Nel corso del Servizio l'affidatario si impegna a garantire lo svolgimento del tirocinio pratico professionale degli studenti delle scuole di specializzazione psicoterapica con cui l'ARDiS ha in essere apposite convenzioni.

4.7 Il Servizio Bonus Psicologo Studenti FVG sarà erogato solo ed esclusivamente ad istanza dell'utente.

Viceversa, le modalità utilizzate dagli utenti per effettuare le richieste di appuntamento per il Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto) potranno essere telefoniche, via *e-mail* o *de visu* negli orari dello Sportello.

Si precisa che le modalità di svolgimento dell'attività potranno essere svolte anche a distanza nel caso di eventuali quarantene o lockdown conseguenti all'evolversi della situazione di emergenza sanitaria.

Si precisa che, nei periodi di minore affluenza al progetto "Bonus Psicologo Studenti Fvg", gli operatori economici affidatari potranno venire destinati all'altra misura gestita da ARDiS, come supporto psicologico nell'ambito del Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), aiuto psicologico e supporto rivolto agli studenti dell'Università di Trieste e della sua sede distaccata di Gorizia, del Conservatorio di Trieste, nonché al personale dell'ARDiS.

ART. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

5.1 Nei limiti del quinto d'obbligo previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, l'ARDiS si riserva la facoltà di chiedere ulteriori ore di attività senza che l'affidatario nulla possa opporre, così come si riserva la facoltà di ridurre il numero di ore, indipendentemente dal numero di richieste, senza che il professionista nulla possa vantare.

5.2 Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione



**agenzia regionale per il
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic).

ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

6.1 Il soggetto affidatario dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga in contatto per ragioni di servizio; dovrà inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dell’utenza.

6.2 L’affidatario farà riferimento, per l’esecuzione del servizio, al referente *pro tempore* individuato da ARDiS.

6.3 L’operatore dovrà operare nel rispetto del codice deontologico della professione.

6.4 Nello svolgimento del Servizio è fatto divieto all’affidatario di erogare analoghe prestazioni di consulenza psicologica a favore dell’utenza al di fuori di tale attività. Tale divieto si estende anche allo Studio Associato e/o alla Società di Professionisti di cui l’operatore eventualmente fa parte e non si applica qualora l’utente sia già utente dell’affidatario.

6.5 Fatti salvi i divieti di cui sopra, l’affidatario impiegato nello svolgimento dell’attività sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.

6.6 I dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati allo svolgimento dell’attività dall’Ente di appartenenza. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

ART. 7 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

7.1 Per garantire lo svolgimento ottimale dell’attività, l’affidatario, senza alcun onere per l’ARDiS, dovrà:

- realizzare quanto indicato nel presente Capitolato;
- garantire la continuità dell’attività per tutto l’arco dell’anno solare, nelle giornate e negli orari settimanali indicati all’art. 4, salvo i giorni festivi e i periodi di chiusura delle sedi e comunque secondo quanto stabilito dal presente Capitolato ed eventualmente concordato con l’ARDiS;
- garantire la continuità del rapporto con gli utenti universitari assicurando la propria presenza per l’intera durata dell’attività, salvo comprovati motivi di forza maggiore;
- dare immediata comunicazione verbale e scritta all’ARDiS di qualsiasi evento straordinario riguardante l’attività, nonché dell’eventuale difficoltà di rapporti con l’utenza;
- osservare la massima cura nell’utilizzo dei locali, delle attrezzature e del materiale che sono messi a disposizione da ARDiS. I locali, impianti e attrezzature, al termine del servizio, dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento dell’inizio dell’attività. L’affidatario ne diventa custode e se ne può servire esclusivamente per la gestione dell’attività. Eventuali danni imputabili a negligenze saranno addebitati all’affidatario stesso.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

8.1 Ogni responsabilità civile per danni che, in relazione all’espletamento dell’attività ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero all’ARDiS, a terzi ovvero a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell’affidatario.



**agenzia REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

8.2 L'affidatario sarà pertanto tenuto a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale connessa alla gestione e allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro. L'affidatario resta comunque responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali sopra indicati.

8.3 Prima dell'inizio dell'attività, il soggetto affidatario sarà tenuto a fornire all'ARDiS copia della suddetta polizza, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti. In alternativa alla polizza di cui al precedente comma, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attiva, avente le medesime caratteristiche minime, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per l'attività oggetto del presente Capitolato.

ART. 9 – SICUREZZA

9.1 Trattandosi di servizi di carattere intellettuale non si ravvisano rischi da interferenze e pertanto non è stato redatto il DUVRI: gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza sono pari ad € 0,00.

9.2 Rimangono a disposizione dell'affidatario le planimetrie, il documento di valutazione di rischio (DVR) e le schede di rischio dei locali depositati presso l'ARDiS, sede di Trieste.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO, DI CREDITO E DI SUBAPPALTO

10.1 È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.

10.2 È vietata infine, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. 6/2006 ogni forma di subappalto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI E NOMINA RESPONSABILE ESTERNO

11.1 Si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Ai sensi e per gli effetti della normativa citata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capitolato, l'ARDiS in qualità di Titolare dei dati, nomina l'affidatario responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento citato. Si precisa che tale nomina avrà validità per tutta la durata dell'attività e si considererà revocata al termine dello stesso.

11.2 L'affidatario, in quanto soggetto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dell'attività, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del GDPR 679/16 e ss.mm.ii..

11.3 Nello svolgimento delle attività previste i dati dell'utenza di norma dovranno essere trattati in forma anonima. Qualora risultasse necessario trattare i dati dell'utenza in forma non anonima, l'affidatario sarà tenuto a rispettare rigorosamente la normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 12 – PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

12.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, l'attività non venga espletata, o venga espletata in modo incompleto o non rispondente a quanto previsto dal presente Capitolato, l'ARDiS, fatto salvo il



**agenzia regionale PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

risarcimento dei danni, potrà trattenere sulle competenze mensili la somma di euro 30,00 per ogni assenza non giustificata a titolo di penalità.

Resta inteso che per il mancato svolgimento dell'attività non sarà pagato alcun corrispettivo.

12.2 L'applicazione della penale è preceduta da contestazione scritta. L'affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione; l'ARDiS si pronuncia sull'accoglimento delle controdeduzioni o il rigetto delle medesime con conseguente applicazioni della penale, dando comunicazione scritta all'affidatario della decisione adottata, entro il termine di trenta giorni dall'adozione.

12.3 L'ARDiS si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.c., oltre all'applicazione della penale di cui sopra e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, in caso di:

- cessione dell'attività da parte dell'affidatario;
- interruzione dell'attività, salvo cause di forza maggiore;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- svolgimento di attività che creino danno all'immagine e pregiudizio all'ARDiS, anche in relazione al livello qualitativo della prestazione attesa;
- somma di più di due penali nello svolgimento dell'attività affidato nell'arco di sei mesi;
- non osservanza delle regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza relative all'ARDiS o all'utenza del servizio. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, se non per fini correlati allo svolgimento dell'attività, previa autorizzazione dell'ARDiS o dell'utenza interessata;
- richiesta all'utenza di compensi, nell'ambito dell'attività affidata o erogazione di analoghe prestazioni di consulenza psicologica a favore dell'utenza;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

12.4 È riconosciuta all'affidatario la facoltà di recedere dal contratto nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 2237 del Codice Civile. In particolare, l'ARDiS può recedere anticipatamente dal contratto con un preAvviso di almeno 60 giorni rimborsando all'affidatario le spese fino a quel momento sostenute e pagando il compenso per la prestazione fino a quel momento svolta. L'affidatario può recedere dal contratto per giusta causa con un preAvviso di almeno 60 giorni in modo tale da evitare pregiudizio all'ARDiS ed avrà diritto al solo compenso per l'attività prestata. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata con Avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC.

12.5 Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo art. 18 che resta incamerata dall'ARDiS, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'ARDiS medesimo per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

ART. 13 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

13.1 L'ARDiS provvederà a liquidare mensilmente il compenso dovuto all'affidatario sulla base dell'importo annuo di aggiudicazione suddiviso in 12 mensilità, in relazione alle ore effettivamente svolte, verificata la regolarità



**agenzia REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

dell'attività sulla base di una relazione mensile che l'affidatario è tenuto a consegnare al referente ARDiS ed avente ad oggetto i dati dell'attività psicologica con la descrizione dell'attività svolta, il n. delle ore impiegate e il n. dei casi presi in carico e loro specifiche oltre ai dati dei collaboratori psicologi e specializzandi indicando il nominativo, la tipologia di rapporto con l'ARDiS e il numero dei casi presi in carico.

13.2 Il compenso è onnicomprensivo e null'altro è dovuto a nessun titolo. Nulla potrà altresì essere richiesto agli utenti.

13.3 L'importo rimarrà fisso e invariabile per i 36 mesi contrattuali dell'affidamento.

13.4 La liquidazione avrà luogo, a fronte di presentazione di documento fiscalmente regolare, che dovrà riportare il numero e la data dell'atto di affidamento del Servizio e il CIG.

13.5 La fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 con l'indicazione del seguente CIG: B05763AC05. Il Codice Univoco Ufficio dell'ARDiS è: XBGGHK. Si applica l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

13.6 Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dall'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, alla validità del contratto e del presente Capitolato, nonché allo svolgimento dell'attività, il foro competente è quello di Trieste.

ART 16 – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

L'affidamento delle prestazioni di cui sopra è sottoposto a condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione CONSIP o altro strumento CONSIP in materia, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla l. 07.08.2012, n. 135. In tal caso, l'Amministrazione comunque, prima di procedere alla risoluzione del contratto, contatterà l'affidatario al fine di verificare la disponibilità ad effettuare le prestazioni rimanenti alle condizioni contrattuali nel frattempo disponibili sulla piattaforma Acquistinrete.pa. Nell'ipotesi di diniego da parte dell'affidatario, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui il risparmio che deriva dal ricorso alla piattaforma Acquistinrete.pa sia superiore alle spese che l'Amministrazione stessa dovrà sostenere per procedere alla risoluzione del contratto in argomento.

ART. 17 – FORMA CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto per l'attività di cui trattasi sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'affidatario.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA



**agenzia regionale PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ARDIS.fvg.it

direzione@ARDIS.fvg.it

ARDIS@certregione.fvg.it

Per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare la cauzione definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, di cui all'art. 53 pari al 5% del valore complessivo del contratto.

La cauzione, che dovrà avere validità fino ai 12 mesi successivi all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.

E' possibile l'esonero dalla prestazione della garanzia previa adeguata motivazione e in subordine ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione e solo per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

ART. 19 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs 36/2023.

ART. 20 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'ARDiS si riserva di svolgere una funzione di controllo attraverso i propri dipendenti in merito alla qualità dell'attività erogata. Nello specifico l'Agenzia, tramite il proprio referente, ha la facoltà di accedere alle strutture messe a disposizione del servizio, per verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato.

ART. 21 – PRECISAZIONI

Per tutto quanto non espressamente indicato e disciplinato si farà riferimento al Dlgs 36/2023.